C/2024/2348

27.3.2024

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2024

che modifica la decisione 2011/C 135/03 della Commissione per quanto riguarda la sua applicabilità, i compiti del gruppo consultivo europeo sugli ITS e la trasparenza del suo funzionamento

(C/2024/2348)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto ([1]), in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

(1) Il gruppo consultivo europeo sui sistemi di trasporto intelligenti (ITS) è stato istituito con la decisione 2011/C 135/03 della Commissione ([2]). Tale decisione si applica fino al 27 agosto 2017. Poiché la direttiva 2010/40/UE non specifica alcun limite temporale per il gruppo consultivo, è necessario eliminare il termine di applicabilità ed è opportuno non specificare alcun limite temporale.

(2) La decisione della Commissione C(2016) 3301 final ([3]) stabilisce norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione, compreso un modello per le decisioni che istituiscono gruppi di esperti. La decisione 2011/C 135/03 dovrebbe pertanto essere conforme alla decisione C(2016) 3301 final.

(3) L'articolo 4 bis, paragrafo 1, della direttiva 2010/40/UE, modificata dalla direttiva (UE) 2023/2661 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]), prevede che la Commissione consulti il gruppo consultivo europeo sugli ITS e i soggetti interessati del settore prima di adottare un atto di esecuzione che stabilisce un programma di lavoro. È pertanto opportuno che nella decisione 2011/C 135/03 sia stabilito un nuovo compito per il gruppo consultivo europeo sugli ITS.

(4) È pertanto necessario modificare la decisione 2011/C 135/03 al fine di includervi tale nuovo compito, garantire che tale decisione sia conforme alle prescrizioni di cui alla decisione C(2016) 3301 e sopprimere il termine della sua applicabilità,

DECIDE:

Articolo unico

La decisione 2011/C 135/03 è così modificata:

(1) l'articolo 2 è così modificato:

(a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) consentire uno scambio di esperienze e buone pratiche in materia di diffusione e funzionamento degli ITS;»;

(b) è aggiunta la seguente lettera d):

([1]) GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/40/oj.
([2]) Decisione 2011/C 135/03 della Commissione, del 4 maggio 2011, che istituisce il gruppo consultivo europeo sui sistemi di trasporto intelligenti (ITS) (GU C 135 del 5.5.2011, pag. 3).
([3]) «Commission Decision C(2016) 3301 of 30.5.2016 establishing horizontal rules on the creation and operation of Commission expert groups».
([4]) Direttiva (UE) 2023/2661 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2010/40/UE sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (GU L 2023/2661 del 30.11.2023, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2661/oj).

«d) assistere la Commissione nell'elaborazione dei programmi di lavoro che la Commissione deve adottare conformemente alla direttiva 2010/40/UE.»;

(2) l'articolo 4 è così modificato:

(a) al paragrafo 3, sono aggiunti i seguenti commi:

«L'invito a presentare domande è pubblicato nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi. L'invito definisce chiaramente i criteri di selezione, comprese le competenze richieste in relazione ai compiti da svolgere. Il termine minimo per la presentazione delle domande è di quattro settimane.

L'iscrizione nel registro per la trasparenza è richiesta per la nomina di persone singole che rappresentano un interesse comune e di organizzazioni.»;

(b) i paragrafi 7 e 8 sono soppressi;

(3) l'articolo 5 è così modificato:

(a) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le riunioni dei gruppi e dei sottogruppi di esperti si tengono in sedi della Commissione o in modalità virtuale, ove necessario. La Commissione assicura i servizi di segreteria. Altri funzionari della Commissione interessati ai lavori possono partecipare alle riunioni del gruppo consultivo europeo sugli ITS e dei suoi sottogruppi.»;

(b) è aggiunto il seguente paragrafo 8:

«8. Per quanto possibile il gruppo adotta i pareri, le raccomandazioni e le relazioni per consenso. In caso di votazione il risultato del voto è deciso a maggioranza semplice dei membri. I membri che hanno espresso voto contrario o si sono astenuti hanno il diritto di far allegare ai pareri, alle raccomandazioni o alle relazioni un documento che sintetizzi le motivazioni della loro posizione.»;

(4) sono inseriti i seguenti articoli 5 bis e 5 ter:

«*Articolo 5 bis*

Segreto professionale e trattamento delle informazioni classificate

I membri del gruppo e dei sottogruppi, così come gli esperti e gli osservatori invitati, sono soggetti all'obbligo del segreto professionale che, in virtù dei trattati e delle relative norme di attuazione, si applica a tutti i membri delle istituzioni e al loro personale, nonché al rispetto delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, di cui alle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (*) e (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione (**). In caso di mancato rispetto di tali obblighi, la Commissione può prendere tutti i provvedimenti del caso.

Articolo 5 ter

Trasparenza

1. Il gruppo e i sottogruppi sono iscritti nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi ("registro dei gruppi di esperti").

2. Per quanto riguarda la composizione del gruppo e dei sottogruppi, nel registro dei gruppi di esperti sono pubblicate le informazioni seguenti:

(a) il nome delle persone singole nominate a titolo personale;

(b) il nome delle persone singole nominate in rappresentanza di un interesse comune e gli interessi rappresentati;

(c) il nome delle organizzazioni aderenti e gli interessi rappresentati;

(d) il nome degli altri organismi pubblici;

(e) il nome degli osservatori.

3. Tutti i documenti pertinenti, inclusi gli ordini del giorno, i verbali e i contributi dei partecipanti, sono resi pubblici nel registro dei gruppi di esperti o tramite un link dal registro a un sito web dedicato in cui sono reperibili tali informazioni. L'accesso a tali siti web non è subordinato alla registrazione dell'utente né ad altre restrizioni. In particolare, la pubblicazione dell'ordine del giorno e degli altri documenti di riferimento pertinenti è effettuata in tempo utile prima della riunione ed è seguita dalla pubblicazione tempestiva dei verbali. Sono possibili deroghe alla pubblicazione soltanto qualora si ritenga che la divulgazione di un documento arrechi pregiudizio alla tutela di un interesse pubblico o privato, quale definito all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 (***).

_____

(*) Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/443/oj).

(**) Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/444/oj).

(***) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj).»;

(5) l'articolo 7 è soppresso.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2024

Per la Commissione
Adina VĂLEAN
Membro della Commissione